

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

LEGGE DI STABILITA' 2011 (Già Legge Finanziaria)

Baschi Dicembre 2010

Il 7 dicembre 2010 il Senato ha approvato in via definitiva la Legge di stabilità 2011, negli anni precedenti nota come legge Finanziaria, che è in attesa di pubblicazione in G.U. e che entrerà in vigore il **1 gennaio 2011**. Come di consueto daremo qui di seguito la descrizione dei provvedimenti in essa contenuti di diretto impatto sui contribuenti

Art. 1 - commi 15 e 16 LEASING IMMOBILIARE.

Ai fini delle imposte ipotecarie e catastali (4% complessivo) il regime del leasing di immobili strumentali viene equiparato all'acquisto diretto del bene. Per i contratti di leasing immobiliare stipulati dal 1 gennaio 2011 il pagamento di tali imposte, anziché ripartito per metà al momento dell'acquisto da parte della società di leasing e per metà al momento del riscatto, va effettuato integralmente alla data iniziale del contratto. **Il conduttore dell'immobile è solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta di registro per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.**

Per i contratti in corso al 1 gennaio 2011 è previsto che le parti versino anticipatamente in unica soluzione le imposte ipotecarie e catastali gravanti sul riscatto (2%) mediante un'imposta sostitutiva da corrispondere **entro il 31 marzo 2011** e calcolata scontando l'importo dovuto (dal quale vanno scomputate le imposte di registro dovute sui canoni di locazione ai sensi del T.U. sulle imposte di registro) del 4% annuo moltiplicato per il numero di anni residui di contratto.

Un esempio chiarirà meglio il concetto:

Si supponga un contratto in corso al 1.1.2011 per un immobile del valore **finanziato** di euro 300.000. La durata residua del contratto è di 5 anni e l'imposta di registro versata sui canoni di locazione fino al 31.12.2010 è di euro 3.000.

Le imposte ipotecarie e catastali gravanti sul riscatto sarebbero di euro 6.000 (2% di 300.000): con questa norma l'importo da versare sarà così calcolato:

$300.000 \times 2\% = 6.000$ (imposte ipotecarie e catastali dovute)

3.000: Imposta di registro versata sui canoni di locazione

Imposta al netto dell'imposta sui canoni di locazione: $(6.000 - 3.000) = 3.000$

$3.000 \times 4\% = 120$ (riduzione da applicare per ogni anno di durata del contratto)

120×5 (anni di durata del contratto di leasing) = 600 (riduzione complessiva)

$6.000 - 3.000 - 600 = 2.400$ (imposta sostitutiva dovuta).

Art. 1 - commi da 17 a 22 ACCERTAMENTI E SANZIONI.

Viene modificato l'art. 36^{ter} del D.P.R. 600/73 prevedendo che nell'effettuare controlli formali

STUDIO ASSOCIATO BUSO

CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta si tenga conto oltre che delle capacità operative degli uffici anche **di specifiche analisi del rischio di evasione.**

Altra modifica viene apportata all'art. 41 *bis* del D.P.R. 600/73 e 54 del D.P.R. 633/72 per cui d'ora in poi gli accertamenti parziali saranno possibili non solo in base ad elementi emersi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche ma anche a seguito delle attività istruttorie di cui all'art. 31, comma 1 numeri da 1 a 4 del D.P.R. 600/73 e più precisamente a seguito di:

- accessi, ispezioni e verifiche
- invito ai contribuenti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a seguito di **indagini finanziarie**,
- invito ai contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti,
- invio ai contribuenti di **questionari** relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.

Vengono modificate al rialzo le riduzioni delle sanzioni minime per l'accertamento con adesione, l'adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio, l'acquiescenza, la conciliazione giudiziale, il ravvedimento operoso e la definizione delle sanzioni. **Le nuove misure si applicheranno dal 1 febbraio 2011 anche per gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria a partire da tale data.**

Si riportano nelle specchietto di seguito le sanzioni **minime** attuali (rispetto a quelle applicabili o applicate) e quelle che si applicheranno dal **1 febbraio 2011.**

Tipologia di atto e sanzione	Sanzione attuale	Sanzione dal 1 febbraio 2011
Accertamento con adesione	1/4	1/3
Acquiescenza	1/4 (1/8 quando l'atto non è preceduto dall'invito)	1/3 (1/6 quando l'atto non è preceduto dall'invito)
Conciliazione giudiziale (per i ricorsi presentati dal 01.02.11)	1/3	2/5 (40%)
Omesso versamento regolarizzato entro 30 gg. (Ravvedimento breve)	1/12	1/10
Omesso versamento ed altre violazioni regolarizzate entro il termine per la dichiarazione successiva (Ravvedimento lungo)	1/10	1/8
Presentazione della dichiarazione omessa entro 90 gg. dalla scadenza	1/12	1/10
Definizione delle sole sanzioni entro il termine per il ricorso	1/4	1/3
Adesione agli inviti al contraddittorio e ai pvc	1/8	1/6

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 1 - comma 25 CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

La legge prevede un credito d'imposta, nel limite di spesa di 100 milioni, in favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Esso spetta per investimenti realizzati dal 1/01/2011, fino al 31/12/2011, in una misura percentuale che verrà stabilita con apposito decreto interministeriale; ciò riguarda soltanto le attività di ricerca e sviluppo realizzate da università e da istituti di ricerca pubblici. Possono beneficiare del credito tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa.

Detto credito in particolare:

- non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES né alla base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 TUIR;
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

Art. 1 - commi 30 e 31 AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA.

Il Ministero del Lavoro può disporre, anche per il 2011, per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione in deroga alla normativa vigente, e anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, Mobilità, e Disoccupazione speciale. I trattamenti già concessi (ai sensi della Legge Finanziaria 2010) possono essere prorogati per periodi non superiori a 12 mesi, ma la misura del trattamento in tal caso è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive. In caso di proroghe successive alla seconda i trattamenti di sostegno del reddito possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Anche per i trattamenti in deroga occorre la stessa anzianità prevista per quelli ordinari ossia: Cassa integrazione straordinaria almeno 90 gg, Mobilità almeno 12 mesi (di cui 6 di lavoro effettivo), compresi i periodi di lavoro parasubordinato, con versamento di contributi, in regime di monocommittenza e con reddito superiore a 5.000 euro.

Art. 1 - commi da 32 a 36 PROROGHE IN MATERIA DI LAVORO.

E' disposta la proroga al 2011 dei seguenti istituti in materia di lavoro:

- l'aumento dal 60% al 80% del trattamento di Cigs per i contratti di solidarietà;
- la possibilità di percepire la Cigs residua in unica soluzione;
- l'utilizzo di lavoratori sospesi con integrazione del reddito;
- l'accredito figurativo di contributi per chi accetta un nuovo lavoro con retribuzione inferiore (-20%);
- il computo ai fini della disoccupazione speciale per un massimo di 13 settimane dei periodi di co.co.pro svolti nell'ultimo biennio;
- le agevolazioni per i datori che assumono beneficiari della disoccupazione aventi 50 o più anni;
- l'incentivo per chi assume lavoratori destinatari di disoccupazione speciale ordinaria o disoccupazione speciale edile.

Sono prorogati al 2011 i finanziamenti per attività formative degli apprendisti.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 1 - comma 39 CONTRIBUTI.

E' **abrogato** l'aumento previsto dal 2011 dei contributi Inps nella misura dello 0.09%.

Art. 1 comma 41 PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

L'agevolazione relativa all'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, con imposta catastale al 1% e imposta di registro e catastale in misura fissa, originariamente prevista fino al 31.12. 2010, **entra a regime**.

Art. 1 - comma 47 SGRAVI FISCALI.

E' prorogata al 2011 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme corrisposte per incrementi di produttività e competitività. E' prorogato altresì lo sgravio contributivo sui premi di rendimento.

Art. 1 comma 48 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.

La detrazione del 55% per le spese sostenute per la riqualificazione energetica è **prorogata al 31.12.2011**. Però la detrazione dovrà essere **ripartita in 10 anni** e non più in cinque anni.

Art. 1 comma 54 CARICHI DI FAMIGLIA.

Le detrazioni fiscali per carichi di famiglia a favore di non residenti si applicheranno anche per il 2011.

Art. 1 comma 86 IVA SUGLI IMMOBILI.

Il numero 8-*bis*) dell'art. 10 del D.P.R 633/1972 (cessioni esenti dall'IVA) prevedeva l'esenzione:

- 8-*bis*) Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-*ter*), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c*), *d*) ed *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro **quattro anni** dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata;

Con il comma in commento il termine di quattro anni viene portato a **cinque anni**.

In altre parole per la cessione di fabbricati a destinazione abitativa (Cat. A tranne A/10) l'impresa (che anche tramite imprese appaltatrici ha costruito il fabbricato o vi ha eseguito interventi di recupero e ristrutturazione) che cede il fabbricato medesimo **entro 5 anni** dalla ultimazione della costruzione o dei lavori deve applicare l'IVA e ciò anche se il fabbricato è stato locato per un periodo inferiore a 5 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata

STUDIO ASSOCIATO BUSO

CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 1 - comma 123 FISCO LOCALE.

Resta confermata, fino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o della maggiorazione di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per la TARSU.